

Avviso per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell'ambito del bando internazionale per progetti di ricerca e innovazione "CETP Joint Call 2025" pubblicato dal Partenariato europeo Clean Energy Transition (CETP)

Azione 1.1.4b – Sviluppo di progetti di ricerca su tecnologie abilitanti, anche attraverso il sostegno di strumenti finanziari





Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

AVVISO INTEGRATIVO

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DA PARTE DI PROPONENTI ITALIANI NELL'AMBITO DEL BANDO INTERNAZIONALE PER PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE "CETP JOINT CALL 2025" PUBBLICATO DAL PARTENARIATO EUROPEO CLEAN ENERGY TRANSITION PARTNERSHIP (CETP)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108.
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
- VISTO** il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- VISTA** la Comunicazione 2022/C 414/01 della Commissione "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (GU C 198 del 27 giugno 2014).
- VISTO** il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
- VISTO** l'articolo 17 Regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.
- VISTA** la Comunicazione 2021/C 373/01 della Commissione recante gli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027".

- VISTA** la Comunicazione della Commissione “Sinergie tra Orizzonte Europa e i programmi FESR C(2022/C 421/03)” che mira a promuovere un approccio integrato e rafforzare le sinergie tra gli strumenti chiave dell'UE in materia di Ricerca e Innovazione.
- VISTA** la Comunicazione della Commissione “Modello di dichiarazione sulle informazioni relative alla qualifica di un'impresa come PMI” (2003/C 118/03).
- VISTO** il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 433 I del 22.12.2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
- VISTO** l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022.
- VISTO** il Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (nel seguito PN RIC 2021-2027) approvato dalla Commissione europea con Decisione di Esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022, come da ultimo riprogrammato e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2024) 7214 final del 14 ottobre 2024 in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) n. 2024/795.
- VISTO** il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 (nel seguito PNR 2021-2027) approvato con Delibera CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020 come previsto dal D. Lgs. n. 204/1998.
- VISTO** il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PN RIC 2021-2027 adottato nel quadro della procedura di valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i (Parte II - articolo 13).
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, e ss.mm.ii..
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente Avviso.
- VISTO** il comma 1223 dell'art.1 della legge Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili, cosiddetta “*clausola Deggendorf*”.
- VISTA** la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
- VISTO** l'articolo 52, comma 1, della predetta Legge n. 234/2012, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”.
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e ss.mm.ii. ed in particolare l'articolo 26 relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, e l'articolo 27 relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.

- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni Centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria e in particolare il Conto di Contabilità Speciale n. 5944.
- VISTO** altresì, il Regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 luglio 2017, n. 175, che disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234/2012, il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
- VISTO** il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020.
- VISTO** il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni con la legge. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'Articolo 238 "Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca".
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca"*.
- VISTO** il Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 238 "Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca".
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in G.U.R.I. del 26.03.2021 n. 74, recante *"Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca"*.
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3142, recante *"Nuove disposizioni procedurali per la concessione di agevolazioni per la ricerca scientifica e tecnologica a norma degli articoli 60,61,62, 63 del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83"*, ed il successivo Decreto Ministeriale di modifica n. 1368 del 24/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3143.
- VISTO** il DPCM dell'08/08/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2024 al n. 2612, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164.
- VISTO** il Decreto Ministeriale prot. MUR n. 1573 del 09/09/2024 reg. Corte dei Conti in data 02/10/2024 n. 2550 di *"Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei"*.
- VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 concernente il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*.
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell' università e della ricerca"* (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100, del 2 maggio 2025), con particolare riguardo all'art. 14, comma 1.
- VISTA** la circolare sull'estinzione delle reciproche obbligazioni sorte tra il MUR ed i beneficiari dei Progetti di Ricerca finanziati con Fondi di natura nazionale prot. n. 11611 del 12.06.2024 contenente le indicazioni operative per l'applicazione dell'istituto della compensazione tra crediti/debiti, che abroga e sostituisce parzialmente la precedente Circolare MIUR n° 0011300. del 10-06-2016, solo per la parte riferita alla compensazione tra obbligazioni derivanti entrambe da fonti nazionali.

- VISTA** la nota prot. n. 24150 del 01.12.2023 recante disposizione operative per la corretta individuazione delle polizze fideiussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione Generale della Ricerca.
- VISTI** i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Nazionale per la Ricerca 2021/2027, il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente ("SNSI") e la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative.
- VISTO** il Programma Quadro europeo Horizon Europe, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione.
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 4 gennaio 2024 n. 51 "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021-2027: aggiornamento delle tabelle standard dei costi unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al decreto interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa nota metodologica".
- CONSIDERATO** che il PN RIC 2021-2027 sostiene la competitività delle regioni meno sviluppate attraverso il potenziamento della capacità di ricerca e innovazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze, la transizione verso sistemi produttivi digitali e sostenibili, l'incremento delle imprese che operano sulla frontiera competitiva con l'obiettivo finale di garantire un processo di convergenza tra aree territoriali con livelli di sviluppo diversi.
- CONSIDERATO** che il PN RIC 2021-2027 prevede una governance interistituzionale basata sulla collaborazione tra i diversi Ministeri, nell'ambito della quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ricopre il ruolo di Autorità di Gestione del PN RIC e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) - Direzione generale della ricerca, assume il ruolo di Organismo Intermedio ai sensi dell'Articolo 71, paragrafo 3, del citato Regolamento (UE) n. 2021/1060 per la gestione degli interventi di propria competenza istituzionale.
- TENUTO CONTO** della Convenzione registrata con prot. n. 1753 del 28 luglio 2023 tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell'Università e della Ricerca per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito della Priorità 1 "Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale" del PN RIC 2021-2027, ai sensi dell'Articolo 71, paragrafo 3 del predetto Regolamento (UE) n. 2021/1060.
- VISTO** il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027, approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma il 2 marzo 2023 in seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n. 107468 del 3 marzo 2023 ed aggiornato dal Comitato di sorveglianza del Programma il 23 maggio 2025 in seguito alla chiusura della procedura scritta di cui al protocollo n. 51853 del 23 maggio 2025.
- VISTA** la nota prot. U-0014721 del 25 luglio 2024 con la quale il Direttore della Direzione Generale della ricerca dispone il trasferimento alla Direzione Generale dell'internazionalizzazione competente per il coordinamento della partecipazione italiana agli organismi di gestione delle Partnership europee supportate dal Programma Horizon Europe, la titolarità dell'Azione 1.1.4 b a valere sul PN RIC FESR 2021-2027 con una dotazione finanziaria pari a 30.000.000,00 di euro.
- ATTESO** che la competenza istituzionale del MUR nell'ambito del PN RIC 2021-2027 relativamente all'Obiettivo Specifico 1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate", prevede l'attuazione dell'Azione 1.1.4.b "Ricerca collaborativa - Sviluppo di progetti di ricerca su tecnologie abilitanti".
- VISTA** la partecipazione del MUR alla Clean Energy Transition Partnership, partenariato europeo di tipo Co-Fund approvato dalla Commissione Europea con Grant Agreement n. 101069750 del 15/06/2022.
- VISTA** la nota prot. n. 10373 del 27 giugno 2025 con la quale il MUR ha aderito al bando internazionale "CETP Joint Call 2025" con un budget complessivo pari a Euro 2.500.000,00, di cui 1 M € a valere su fondi nazionali (componente FIRST) e 1,5 M€ a valere sui Fondi Strutturali della programmazione 2021-2027 (componente ERDF) riservati alle regioni del Mezzogiorno (Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), nella forma di contributo alla spesa per il co-finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo presentati da proponenti italiani e positivamente valutati.

CONSIDERATA la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando internazionale "CETP Joint Call 2025", con una procedura di presentazione delle proposte progettuali in due fasi, e scadenza per la presentazione delle pre-proposals al 9 ottobre 2025 alle ore 14:00 CEST, pubblicato sul sito <https://cetpartnership.eu/index.php/calls/joint-call-2025> e <https://cetp-submission.mur.gov.it/>

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

Il presente avviso disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dai partecipanti italiani nell'ambito del bando internazionale "CETPartnership Joint Call 2025", con scadenza il **09 ottobre 2025 alle ore 14:00 CEST** per la presentazione delle domande di finanziamento, e da questo Partenariato Europeo valutati positivamente e ritenuti finanziabili.

Articolo 2

Disponibilità finanziarie

1. Per le finalità indicate all'Articolo 1 del presente avviso, il MUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di Euro 2.500.000,00 nella forma di contributo in conto capitale (contributo alla spesa "C.S.") come di seguito specificato:
 - a) Euro 1.000.000,00 a valere sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST), di seguito indicato come MUR-FIRST.
 - b) Euro 1.500.000,00 a valere sulle disponibilità del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027", di seguito indicato come MUR-ERDF.
2. Per i beneficiari localizzati nelle 7 Regioni target del PN RIC FESR 2021-2027 (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), verranno prioritariamente utilizzate le risorse a valere sulla linea di finanziamento MUR-ERDF.
3. Lo stanziamento allocato dal MUR di cui al precedente comma 1 potrà essere integrato da Fondi europei stanziati dalla Commissione europea secondo quanto previsto dalla Clean Energy Transition Partnership e versati dal Coordinatore della Partnership sull'apposito conto IGRUE del MUR per il co-finanziamento di ciascuno dei partecipanti italiani ai progetti di ricerca risultati vincitori all'esito dell'approvazione della graduatoria dei progetti valutati in sede Europea.

Articolo 3

Soggetti ammissibili

1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente Avviso a valere sui fondi MUR-FIRST:
 - a) Università (Università statali e università legalmente riconosciute ai sensi della L. 29 luglio 1991, n. 243) e loro consorzi;
 - b) Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca;

- c) Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Articolo 2, comma 83 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - d) Imprese (legalmente iscritte nel Registro delle Imprese) incluse le società partecipate/in-house degli enti locali;
 - e) Altri soggetti di natura non economica incluse Fondazioni e Associazioni legalmente riconosciute, a condizione che partecipino congiuntamente con una (o più) Università e/o Enti ed Organismi di ricerca italiani pubblici o privati.
2. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente Avviso a valere sui fondi MUR-ERDF, i soggetti di seguito elencati che svolgono attività di ricerca nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia:
- a) Imprese (legalmente iscritte nel Registro delle Imprese);
 - b) Università (università statali e università legalmente riconosciute come definite nella L. 29 luglio 1991, n. 243) e loro consorzi, a condizione che partecipino congiuntamente con uno (o più) soggetti di Impresa;
 - c) Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca, a condizione che partecipino congiuntamente con uno (o più) soggetti di Impresa;
 - d) Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Articolo 2, comma 83 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, comprese le fondazioni di ricerca, a condizione che partecipino congiuntamente con uno (o più) soggetti di Impresa.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente Articolo devono avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale.
4. I soggetti di cui al comma 2 devono svolgere le attività di ricerca nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ed in caso non avessero sedi operative in tali regioni impegnarsi ad aprirne una prima dell'erogazione del finanziamento.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 all'atto della presentazione della domanda, devono rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'Articolo 5, comma 1., del D.M. 1573/2024.
6. I soggetti di cui ai commi 1. e 2. sono ammissibili soltanto se non si trovano in condizione di morosità o mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti.
7. I soggetti di diritto privato che non soddisfano i requisiti economico-finanziari potranno essere ammessi al finanziamento in presenza di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'importo totale di agevolazione da concedere.
8. Per la definizione di PMI si applicano i criteri stabiliti nell'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato in premessa.
9. Nel caso di presentazione della domanda al MUR da parte di più soggetti congiuntamente, al fine di semplificare i rapporti istruttori e di ottimizzare l'azione amministrativa, gli stessi individuano tra loro un Soggetto Capofila che dovrà assolvere i compiti descritti nell'Articolo 5, comma 5. e comma 6., del D.M. 1573/2024.
10. I soggetti di cui ai commi 1. e 2., partecipanti a progetti selezionati per il finanziamento nell'ambito del bando 'CETP Joint Call 2025', potranno essere ammessi al finanziamento soltanto previa iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Articolo 4

Attività ammissibili

1. Sono ammesse al finanziamento le seguenti tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Articolo 2, commi 85 e 86 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:
 - a) Interventi di ricerca fondamentale (per i soli interventi a valere sui fondi MUR-FIRST);
 - b) Interventi di ricerca industriale;
 - c) Interventi di sviluppo sperimentale.
2. Nell'ambito di ogni progetto le attività di ricerca fondamentale laddove ammissibili e/o industriale, considerate cumulativamente, devono essere sempre preponderanti rispetto a quelle di sviluppo sperimentale, pena la non ammissione agli interventi di cui al presente avviso, laddove non venga ripristinato il corretto rapporto tra le due tipologie di attività senza che sia in alcun modo alterata la coerenza progettuale.
3. Per gli interventi sostenuti con risorse MUR-ERDF:
 - a) le attività progettuali, a pena di inammissibilità, devono essere coerenti con le traiettorie di sviluppo tecnologico individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) per il periodo di programmazione 2021-2027, privilegiando lo sviluppo e/o l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, "KETs") contenute nel Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.
 - b) le attività progettuali, a pena di inammissibilità, non possono rientrare nel perimetro definito dall'Articolo 7 del Reg. UE 2021/1058.

Articolo 5

Costi ammissibili

1. Per gli interventi a valere sui fondi MUR-FIRST, sono ammissibili gli interventi di cui al presente avviso tutti i costi individuati dall'Articolo 6 del D.M. 1573/2024, ovvero:
 - a. spese di personale addetto alla ricerca, tecnici e altro personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nel progetto, rendicontabili prendendo a riferimento i costi unitari di cui alla *Nota metodologica di aggiornamento delle tabelle standard di costi unitari* approvata con decreto interministeriale MIMIT-MUR n. 51 del 4 gennaio 2024, richiamata in estratto in allegato al presente Avviso;
 - b. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - c. spese per viaggi finalizzati a sopralluoghi e/o per la partecipazione a seminari, convegni, riunioni, effettuati nell'ambito del progetto sulla base di quanto previsto nel piano di lavoro;
 - d. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - e. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto, oltre ai costi di informazione e pubblicità;
 - f. spese generali riconosciute nella misura forfettaria del 25% della somma dei costi diretti di cui alle lettere a), c), d), e).

2. Per gli interventi a valere sui fondi MUR-ERDF, sono ammissibili i costi direttamente sostenuti dal soggetto beneficiario dell'agevolazione per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale a valere sull'Azione 1.1.4b del PN RIC 21-27, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - c) costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto
 - d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza
 - e) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto e calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una percentuale forfettaria massima del 20%, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui ai precedenti punti da a) a d).
3. Le spese sostenute a valere sulle disponibilità del Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027" (MUR-ERDF) devono, in ogni caso, essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021- 2027 e alle condizioni definite nel Disciplinare di concessione delle agevolazioni adottato dal MUR che individua altresì i criteri di dettaglio per la determinazione e rendicontazione delle spese.
4. Per la realizzazione delle attività progettuali i soggetti di cui al precedente Articolo 3 potranno avvalersi della collaborazione esterna prestata da soggetti pubblici e/o privati, a titolo gratuito ovvero prevedendo la seguente modalità di classificazione dei relativi costi, nel rispetto della normativa di settore:
 - a) per attività di consulenza; tale tipologia di voce di spesa ricomprende le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi;
 - b) per prestazioni di terzi; tale tipologia di voce di spesa ricomprende le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi.

Articolo 6

Forme e intensità delle agevolazioni

1. Per il finanziamento dei progetti presentati dai proponenti italiani su questo Avviso, il MUR interviene fino ad un importo massimo per singolo progetto ritenuto ammissibile, indipendentemente dal numero dei partner italiani coinvolti nelle attività progettuali dello stesso:
 - a) per gli interventi a valere sui fondi MUR-FIRST di Euro 200.000,00 aumentati a Euro 300.000,00 nel caso in cui il soggetto capofila del partenariato italiano sia il Coordinatore del progetto internazionale;
 - b) per gli interventi a valere sui fondi MUR-ERDF di Euro 300.000,00 aumentati a Euro 400.000,00 nel caso in cui il soggetto capofila del partenariato italiano sia il Coordinatore del progetto internazionale.

Eventuali richieste finanziarie superiori a tali importi saranno, pertanto, ridotte fino ai suindicati valori massimi consentiti. In caso di intervento finanziato a valere su entrambi i fondi, il massimale di riferimento non dovrà essere superiore a quanto previsto sub lettera b).

2. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dagli articoli 25, 25 *bis* e dall'articolo 4 del Regolamento UE 651/2014 e ss.mm.ii. (GBER) ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del

contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

Attività di ricerca	MUR-FIRST	MUR-ERDF
Ricerca fondamentale	Fino al 70% dei costi ammissibili	Non ammissibile
Ricerca industriale	Fino al 70% dei costi ammissibili	Fino al 70% dei costi ammissibili
Sviluppo sperimentale	Fino al 25% dei costi ammissibili	Fino al 25% dei costi ammissibili

Articolo 7

Modalità e termini di presentazione domande

1. La domanda di finanziamento si compone di due parti:
 - a) una parte internazionale da redigere e presentare direttamente alla Struttura di Gestione della Clean Energy Transition Partnership entro il **09 ottobre 2025 alle ore 14:00 CEST**, tramite la piattaforma internet <https://cetp-submission.mur.gov.it/>, in conformità con il bando internazionale dalla stessa pubblicato che, nel caso specifico, è strutturato in due fasi;
 - b) una parte nazionale da presentare al MUR entro e non oltre la stessa scadenza del bando internazionale per la presentazione delle *pre-proposal*, ovvero il **9 ottobre 2025 alle ore 14:00 CEST**, tramite la piattaforma internet <https://banditransnazionali.mur.gov.it> , secondo le modalità ed i formulari ivi riportati.
2. La domanda di finanziamento nazionale deve essere presentata dal Soggetto Capofila in rappresentanza di tutti i partner italiani richiedenti finanziamento al MUR, i quali saranno tenuti a sottoscrivere un Accordo di Partenariato come previsto dall'Articolo 5 del D.M. 1573/2024 e secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 9 del presente Avviso. Nel caso in cui vi sia un unico soggetto richiedente italiano, questo assumerà il ruolo di Soggetto Capofila.
3. La mancata presentazione della domanda di finanziamento, l'assenza sulla stessa di rituale sottoscrizione del legale rappresentante o di chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma, ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo, sono motivi di esclusione dal finanziamento e determineranno l'automatica ineleggibilità del soggetto richiedente. Sono parimenti escluse le domande trasmesse oltre la scadenza e con modalità difformi da quelle stabilite dal presente Avviso integrativo, indicate al precedente comma 1., sub b).
4. Nel caso in cui la Clean Energy Transition Partnership dovesse modificare la data di chiusura del bando internazionale in relazione alle scadenze previste per la prima e/o la seconda fase), anche la scadenza per la presentazione della documentazione nazionale si intenderà modificata in egual maniera.
5. I progetti che supereranno la prima fase del bando saranno invitati a:
 - a) redigere e presentare una proposta internazionale completa (full proposal) direttamente alla Struttura di Gestione della Clean Energy Transition Partnership entro la scadenza del **12 marzo 2026 alle ore 14:00 CET**;
 - b) presentare al MUR, entro la scadenza del **12 marzo 2026 alle ore 14:00 CET**, la documentazione nazionale integrativa ove richiesta.
6. Tutta la documentazione trasmessa dai partecipanti sarà utilizzata dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente Avviso.
7. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, i dati e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Articolo 8

Istruttoria delle domande di finanziamento

1. A seguito della presentazione delle proposte il MUR verifica la completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità.
2. Per gli interventi a valere sui fondi MUR-ERDF, il MUR verifica anche la coerenza strategico-programmatica delle proposte presentate rispetto alle traiettorie di sviluppo tecnologico individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) per il periodo di programmazione 2021-2027, privilegiando lo sviluppo e/o l'utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, "KETs") e contenute nel Programma Nazionale "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 al Programma PN RIC 21-27.

Articolo 9

Accordo di partenariato

1. Nel caso in cui la domanda di finanziamento sia presentata da un Partenariato così come definito all'Articolo 1 del D.M. 1573/2024, ai fini della concessione del finanziamento il Partenariato dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di un Accordo di partenariato tra i soggetti secondo quanto segue:
 - a) nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al Partenariato siano soggetti pubblici, la stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
 - b) nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato vi siano soggetti privati, la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica.
2. Gli Accordi di cui al precedente comma 1. sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. In particolare, tali Accordi dovranno prevedere almeno:
 - a) la responsabilità nei confronti del Ministero del Soggetto Capofila, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
 - b) la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il Soggetto Capofila ed il/i membro/i del Partenariato relativamente alla realizzazione del progetto;
 - c) la ripartizione finanziaria, nonché modalità e tempi necessari al trasferimento delle risorse, erogate dal Ministero, dal Soggetto Capofila agli altri Soggetti beneficiari che compongono il Partenariato;
 - d) le responsabilità finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti.
3. Gli Accordi di cui al precedente comma 1. devono essere firmati dai legali rappresentanti del Soggetto Capofila e del/i membro/i del Partenariato, o da procuratore munito di procura speciale e devono avere una durata temporale pari ad almeno la durata del progetto.

Articolo 10

Erogazione finanziamenti

1. Il contributo concesso a valere su fondi MUR-FIRST sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) su richiesta dei beneficiari, sarà erogata un'anticipazione fino all'80% del contributo ammesso;
 - b) al termine del progetto, previa verifica del corretto svolgimento del progetto e delle rendicontazioni presentate, si potrà erogare la parte rimanente del contributo spettante.
2. Il contributo concesso a valere su fondi MUR-ERDF sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) Sarà erogata un'anticipazione pari al 40% del contributo ammesso;
 - b) Una seconda tranche pari al 40% del contributo concesso sarà erogata a seguito della rendicontazione del 100% dell'anticipazione ricevuta.
 - c) Al termine del progetto, previa verifica del corretto svolgimento del progetto e delle rendicontazioni presentate, si potrà erogare la parte rimanente del contributo spettante.

3. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta, ovvero l'erogazione delle anticipazioni, deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a copertura dell'intero importo dell'anticipazione richiesta, rilasciata al soggetto interessato in conformità alla normativa corrente.
4. Nel caso in cui le attività rendicontate a conclusione del progetto non coprano l'importo erogato con le anticipazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), o nel caso in cui ne ravvisi la necessità, il MUR potrà procedere al recupero delle somme erogate attraverso:
 - a) il fermo amministrativo ex Articolo 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
 - b) la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'Articolo 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
5. Per tutti i soggetti che non richiedono l'erogazione dell'anticipazione, il contributo sarà erogato a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento del progetto e delle rendicontazioni.
6. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi.

Articolo 11

Varianti

1. Sono ammesse variazioni soggettive e oggettive dei progetti, con le seguenti limitazioni:
 - a) nella fase internazionale del bando, ovvero prima della scadenza della seconda fase, il **12 marzo 2026 alle ore 14:00 CET**, possono essere apportate modifiche alle proposte presentate in ossequio ai criteri riportati nel bando internazionale, così come previsto dall'Articolo 13, del D.M. 1573/2024.
 - b) nella fase nazionale del bando, ovvero dopo l'approvazione della graduatoria e dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento da parte degli organi competenti della Clean Energy Transition Partnership, dovranno essere rispettate le condizioni fissate dall'Articolo 13, del D.M. 1573/2024.

Articolo 12

Responsabile del procedimento istruttorio

1. Il Responsabile Unico del Procedimento istruttorio è il Funzionario Irene Guglielmo, e-mail: irene.guglielmo@mur.gov.it.
2. Per i soli aspetti di natura nazionale, si possono richiedere informazioni alla Dott.ssa Maria Rachele Nocera, e-mail: mariarachele.nocera@mur.gov.it e alla dott.ssa Silvia Reale: silvia.reale@est.mur.gov.it
3. Il presente avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito del MUR <http://www.ricercainternazionale.mur.gov.it/>.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluigi Consoli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

**Informativa sul trattamento dei dati personali
(Articolo 13 del Regolamento UE 679/2016)**

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'università e della ricerca, con sede in Largo Antonio Ruberti 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, email dgintco.segreteria@mur.gov.it

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 nella Dott.ssa Silvia Nardelli. Email: silvia.nardelli@mur.gov.it oppure rpd@mur.gov.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dei dati necessari per la partecipazione alla selezione delle domande presentate ai sensi del D.M. 1314 del 14 dicembre 2021, all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti e per tutta la durata degli stessi e per adempimenti legati a connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di cui all'Articolo 6.1 del citato regolamento, e in particolare per:

- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. ^[1717]_[SEP:SEP]

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del CINECA, Responsabile del Trattamento dei dati in quanto affidatario dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale del sistema informativo del Ministero.

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Obbligo di conferimento dei dati

Il trattamento dei dati è obbligatorio qualora l'origine del trattamento dei dati risieda in una norma di legge, nell'adempimento di un contratto, ovvero nella soddisfazione di una richiesta dell'interessato.

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato conferimento dei dati da parte dell'interessato potrebbe dare luogo all'impossibilità di effettuare l'erogazione richiesta.

Destinatari del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, da esperti, iscritti in apposito albo Ministeriale, all'uopo designati per la valutazione dei progetti e personale Invitalia per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti, personale tutto che agisce sulla base di specifiche

istruzioni fornite dal Ministero in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della prestazione richiesta, per il tempo necessario all'attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'Articolo 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'Articolo 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'Articolo 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'Articolo 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'Articolo 79 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

In presenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'Articolo 22 del Regolamento UE 679/2016.

Informativa sul trattamento dei dati personali **(Articolo 14 del Regolamento UE 679/2016)**

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con sede in Largo Antonio Ruberti 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, email: dgintco.segreteria@mur.gov.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 nella Dott.ssa Silvia Nardelli. Email: silvia.nardelli@mur.gov.it oppure rpd@mur.gov.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione dei dati necessari per la partecipazione alla selezione delle domande presentate ai sensi del D.M. 1314 del 14 dicembre 2021, all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti e per tutta la durata degli stessi e per adempimenti legati a connessi obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea e per gli adempimenti legati ad obblighi di legge.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del CINECA, Responsabile del Trattamento dei dati in quanto affidatario dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale del sistema informativo del Ministero.

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Categorie di dati trattati

Il trattamento dei dati personali sarà svolto con le modalità prevalentemente informatiche e telematiche.

Destinatari del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro personale all'uopo autorizzato, ossia il CINECA, per il supporto informatico in relazione alla fase gestionale, da esperti, iscritti in apposito albo Ministeriale, all'uopo designati per la valutazione dei progetti e personale Invitalia per l'istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo dei progetti, personale tutto che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia

di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per il periodo necessario per l'erogazione del servizio, e, in ogni caso, per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'Articolo 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'Articolo 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'Articolo 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'Articolo 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'Articolo 79 del Regolamento UE 679/2016.

Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati

Le Fonti da cui hanno origine i dati personali sono banche dati internazionale e nazionali, da cui il Ministero acquisisce informazione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

- Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

In presenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'Articolo 22 del Regolamento UE 679/2016.

TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI (TSCU) PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE NEI PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE – D.I. N. 116 DEL 24/01/2018: NOTA METODOLOGICA DI AGGIORNAMENTO
(approvata con Decreto interministeriale MIMIT-MUR n. 51 del 4 gennaio 2024)
(estratto)

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITA'	EPR
ALTO	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
MEDIO	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
BASSO	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00

Tabella 7 – TSCU aggiornate adeguate con LCI 2016 - 2022 (+ 10,4%).

A partire dall'annualità 2026, i costi unitari, di cui alla tabella 7, potranno essere aggiornati in funzione dell'Indice LCI, calcolato su base annua, qualora si registri una variazione pari o superiore al 5% rispetto al valore dell'annualità 2022, ovvero dell'annualità presa a riferimento per l'ultimo aggiornamento effettuato.